VOLPAGO DEL MONTELLO
(COMUNE)

# COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

**(provincia di Treviso)**

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE A CONVENZIONE URBANISTICA PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA A VOLPAGO DEL MONTELLO**

denominato

**"P.d.R.: - ZTO D3"**

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articoli 19 e 20, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

**COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

CONVENZIONE URBANISTICA PER

**PIANO DI RECUPERO – MODIFICA ED INTEGRAZIONE**

Con la presente scrittura privata, da avvalere a tutti gli effetti di legge tra i sottoscritti Signori:

- BASSO Rag. Mario, nato a Treviso (TV) il 14/11/1953 , domiciliato per la carica presso la sede sociale del Gruppo Basso SPA che interviene nel presente atto unicamente in qualità di legale rappresentante della stessa ditta, con sede in via Feltrina n. 256 a Treviso, codice fiscale 02477650275 P.I.: 02275800262, proprietaria del terreno sito in comune di Volpago del Montello catastalmente censito al Foglio n. 23, mapp. n. 10, 13, 14 (parte), 1363 (parte), 1372, 1366, 1365, 1362, 1368, 1367, 1361, 1370, 1369, 1374, 1375, 1373,, ricadenti in Z.T.O. D3.2/4 del vigente P.R.G.C., pervenuto a seguito di atto di fusione stipulato in data 23.09.2010; soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «**lottizzante**», da una parte;

- il sig. Alessandro Mazzero, nato a Pieve di Soligo il 22.04.1968 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica pro tempore del Comune di Volpago del Montello, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. **8** in data **28.12.2012** ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente **«Comune»**, dall'altra parte;

**PREMESSO**

A). La società Lefim SPA, è stata fusa alla società Gruppo Basso SPA e pertanto

quest'ultima ha assunto i relativi diritti, obblighi e impegni.

B). che il Gruppo Basso SPA dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate relativamente all'ambito identificato come ZTO D3.2/4, e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

C). che le previsioni di Piano Regolatore Generale sono attuate mediante Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;

D). che le aree di cui alla convenzione nel vigente Piano Regolatore generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2124 in data 11.07.2003 e successive varianti parziali, sono classificate come segue:

- zona di tipo turistico ricettiva e ricreativa ai seguenti terreni: Foglio n. 23, mapp. n. 10, 13, 14 (parte), 1363 (parte), 1372, 1366, 1365, 1362, 1368, 1367, 1361, 1370, 1369, 1374, 1375, 1373;

quanto dianzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.

E). che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull'area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;

F) per quanto non modificato rimane valido e confermato quanto contenuto nella Convenzione per l'attuazione del Piano di Recupero sottoscritta il 13.12.2004.

**VISTI**

A) La domanda di autorizzazione a realizzare il piano di recupero , con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 10682 del 22.06.2004, e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. **2004P0122**;

B) La deliberazione del Consiglio comunale n. **44** del **28.07.2004**, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di recupero;

C) La convenzione urbanistica sottoscritta in data 13.12.2004;

D) La variante urbanistica parziale ad una scheda di un edificio vincolato all'interno del PDR, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 7.09.2006;

E) La variante urbanistica parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.07.2007 ed il conseguente permesso di costruire n. 65 del 04.06.2008 per consentire la rimodellazione del terreno;

F) Il progetto per il "Nuovo insediamento alberghiero all'interno del Piano di recupero", approvato con permesso di costruire n. 66 del 04.06.2008;

G) L'inizio dei lavori in data **26.01.2005** relativo alla realizzazione del piano di recupero;

H) L'inizio dei lavori in data **16.07.2008** relativo alla realizzazione dell'albergo;

I) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE**

A. i lavori del piano di recupero dovevano essere ultimati entro 5 anni dall'inizio dei lavori (26.01.2010);

B. alla data odierna i lavori relativi al piano di recupero non sono stati completati, in quanto manca la realizzazione del marciapiede lungo il lato ovest e tutte le opere all'interno del lotto;

C. è stato effettuato un collaudo parziale delle opere di urbanizzazione in data 21.01.2008;

D. in data 10.11.2008 sono state prese in consegna la strada e le opere di urbanizzazione;

E. è stato rilasciato permesso di costruire n. 43 di rinnovo del piano di recupero in data **09.04.2008** e pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il **09.04.2011**;

F. relativamente al Permesso di Costruire n. 66 del 04.06.2008 la ditta lottizzante non ha provveduto a pagare la terza e quarta rata degli oneri di urbanizzazione e che alla data odierna sono pari a € 25.532,26 ciascuna (€ 18.237,33 più la sanzione del 40%);

G. rimane ancora da pagare la seconda rata del costo di costruzione pari a € 124.558,00 (da pagare entro la fine dei lavori e comunque entro tre anni dall'inizio dei lavori 16.07.2011);

H. la ditta lottizzante ha presentato in data _____ prot. _____ una lettera di rettifica, alla precedente richiesta dello scorso 05.03.2010 e pervenuta in data 08.03.2010 prot. 3613 con la quale intendeva richiedere la restituzione degli oneri di urbanizzazione ed una proroga per l'ultimazione del piano di recupero;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1. OBBLIGO GENERALE

1. La ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per le parti vincolante e irrevocabile , fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 2.2, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

### Art. 2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

2. Il lottizzante è obbligato al rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione modificativa ed integrativa; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione anche parziale delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti salvo che il lottizzante mantenga a proprio carico l'impegno e l'onere di adempiere a tutti gli impegni della presente convenzione.

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non

possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

## Art. 3. TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. A modifica di quanto previsto nella Convenzione del 13.12.2004 le opere previste dal Piano di Recupero dovranno essere ultimate entro il 31.12.2023, salvo eventuale proroga motivata e da concordare. La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del piano di recupero.

2. L'ultimazione dei lavori sarà determinato mediante verbale redatto in contraddittorio tra il Comune e la Ditta Lottizzante.

3. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.

4. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 1. si applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune bensì l'assoggettamento alla servitù permanente all'uso pubblico, come previsto dall'articolo 9.

## Art. 4. VARIANTI AL PIANO DI RECUPERO E NUOVE INFRASTRUTTURE

1. La presentazione di un'eventuale progetto per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la SR 248 dovrà essere a totale carico della ditta lottizzante che ne dovrà preventivamente studiare l'impatto sul traffico lungo la SR 248 e nell'area produttiva a sud; il progetto inoltre dovrà essere approvato oltre che dall'Amministrazione Comunale anche dagli organi competenti (Veneto Strade) e di cui la ditta lottizzante si dovrà far carico oltre che della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva anche dell'aspetto amministrativo supportando gli uffici tecnici comunali nella redazione di tutti gli atti necessari all'approvazione;

2. Il lottizzante si fa carico inoltre di presentare uno studio di fattibilità o progetto preliminare relativo alla nuova opera pubblica, per permettere all'Amministrazione Comunale di poter approvarlo ed inserirlo nel programma triennale delle opere pubbliche.

3. Nel caso di approvazione del progetto il lottizzante si impegna a realizzare la rotatoria entro il termine di cinque anni dall'approvazione del progetto, fatto salvo eventuali proroghe motivate.

## Art. 5. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO E SCOMPUTI

1. Le rate del contributo di costruzione relativo all'edificazione del nuovo edificio, che non sono state versate, e più precisamente:

a. la terza rata degli oneri urbanizzazione pari a € 25.532,26 (€ 18.237,33 più l'aggiunta del 40 % per ritardato pagamento – scadenza pagamento 30.05.2009);
b. la quarta rata degli oneri di urbanizzazione pari a € 25.532,26 (€ 18.237,33 più l'aggiunta del 40 % per ritardato pagamento - scadenza pagamento 21.11.2009);
c. la seconda rata del costo di costruzione pari a € 124.558,00 con scadenza entro tre anni dall'inizio dei lavori e comunque entro tre anni dall'inizio lavori 16.07.2011;

dovranno essere pagate, fatto salvo quanto pattuito al successivo paragrafo, entro il termine fissato all'art. 3 comma 1. (31.12.2023), escluso interessi legali;

Nel caso in cui venga approvato il progetto per la realizzazione della rotatoria dagli enti competenti, di cui al precedente art. 4, gli importi indicati alle lettere a, b, c, saranno utilizzati dall'amministrazione comunale per concorrere alla realizzazione della rotatoria e pertanto non saranno pagati dal Lottizzante. Tali somme dovranno essere pagate nel caso in cui non venga realizzata la rotatoria entro il termine di validità del provvedimento di approvazione del progetto, fatte salve eventuali proroghe motivate.

2. In ogni caso l'importo con cui il comune contribuirà alla realizzazione dell'opera in

variante al piano di recupero prevista al all'art. 4 comma 1., non potrà superare le somme di cui al comma 1 pari a € 175.622.52 e comunque fino ad un massimo del 30 % (trenta percento) del costo totale dell'opera comprensivo di: costo dei lavori come da appalto più somme a disposizione (spese tecniche e fiscali);

3. A fronte della proroga dei termini per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione e dell'intervento edilizio del nuovo edificio (da autorizzarsi con provvedimento autonomo di rinnovo del permesso di costruire), in caso di mancata realizzazione delle opere edilizie il Comune non restituirà il contributo di costruzione (oneri e costo);

4. A garanzia dei maggiori costi delle opere previste dal piano di recupero, conseguente all'eventuale realizzazione della rotatoria, la ditta Lottizzante dovrà produrre, dopo l'approvazione del progetto della rotatoria, una polizza fideiussoria per l'importo dei nuovi lavori, aumentata del 10%;

## Art. 6. PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA

1. Il progetto esecutivo dell'opera prevista dall'art. 4 comma 1., deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il piano di recupero, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 18 (diciotto) mesi dall'approvazione in consiglio comunale della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile (DWG/DXF), completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

3. Il progetto esecutivo è redatto da tecnici abilitati individuati dal lottizzante, a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata al lottizzantilottizzante, procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del lottizzante.

4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 163 del 12.04.2006, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico del lottizzante. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

5. Dopo la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'articolo 38 del d.P.R. n. 207 del 2010. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Le spese tecniche per la redazione del progetto della rotatoria e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono a carico del lottizzante nei termini previsti all'articolo 5 comma 2..

## Art. 7. VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 13, della legge regionale n. 11 del 2004, è consentito

apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.

5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

## Art. 8. COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLA NUOVA ROTATORIA

1. Il presente articolo integra l'art. 9 della convenzione stipulata in data 13.12.2004;

2. Ultimate le opere di urbanizzazione il lottizzante presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei lottizzanti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta , oltre agli oneri accessori e connessi.

3. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro **trenta** giorni dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

4. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo 6, comma 5, della presente convenzione, e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti realizzati. In difetto il Comune, previa diffida ai lottizzanti, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei lottizzanti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

5. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del lottizzante ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 2, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 3.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati il primo dalla Ditta Richiedente, il secondo dal Comune di Volpago del Montello ed il terzo di comune accordo tra le parti, o in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

La Ditta Richiedente si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare imperfezioni e/o completare le opere che la stessa dovrà eseguire secondo le risultanze del collaudo, entro il termine congruo, in relazione all'entità delle opere, che sarà stabilito dal Comune.

Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Richiedente, il Comune provvede d'ufficio, ponendo a carico della ditta stessa ogni spesa.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell'opera.

## Art. 9. CESSIONE DI AREE AL COMUNE

1. Il presente articolo integra l'art. 13 della convenzione stipulata in data 13.12.2004.
2. Le aree sono cedute e asservite all'uso pubblico, libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
3. La cessione delle aree e l'asservimento all'uso pubblico è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione; il comune può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse pubblico e patrimoniale, senza che i lottizzanti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.

4. I lottizzanti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune e da asservire all'uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

5. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, i lottizzanti sono obbligati in solido al reperimento delle aree mancanti, sempreché non rientrino nei limiti di tolleranza fissati fino allo 0,5 % (zero virgola cinque). Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, i lottizzanti procedano alla loro monetizzazione secondo le tabelle vigenti fermo restando ogni risarcimento del danno.

**Art. 10. MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

1. Si rimanda alle condizioni stabilite dall'art. 10 della convenzione stipulata in data 13.12.2004 che si intendono valide anche per le eventuali nuove opere previste dall'art. 4 comma 1.

**Art. 11. ESECUZIONE PER STRALCI**

Qualora il Lottizzante intendesse realizzare le opere in oggetto mediante singoli stralci, per ognuno di essi si applicheranno le disposizioni della presente convenzione.

**Art. 12. TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

Il Lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo assenso del Comune di Volpago del Montello, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento

nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere.

**Art. 13. SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del lottizzante.

**Art. 14. TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

1. Il lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. Il lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trovano altresì applicazione, per quanto occorra:

a) l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione*) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall'articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni

immobili interni al Piano attuativo.

c) l'art. 32, secondo comma, del D.P.R. 29.09.1937 n. 601, richiamato dall'art. 20 della Legge n. 10/77 (imposta di registro fissa, esenzione da imposta ipotecaria).

Letto, confermato e sottoscritto, Volpago del Montello, lì _____

PER IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

ing. Alessandro Mazzero

PER LA DITTA LOTTIZZANTE

_____

**Rep. n.**

**AUTENTIFICAZIONE DI FIRME**

Certifico io sottoscritto dr. Giovanni Alvino – Segretario Comunale del Comune di Volpago del Montello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, previa concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, gli infrascritti signori, della cui identità personale sono certo, hanno firmato il presente atto alla mia presenza, in calce ad a margine di ciascun foglio:

- Mazzero ing. Alessandro nato a Pieve di Soligo (TV) il 22/04/1968, nella veste di Responsabile del Servizio Urbanistica e come tale, in rappresentanza del Comune di Volpago del Montello, codice fiscale e partita IVA 00529220261, presso il quale è domiciliato per la carica;

BASSO Rag. Mario, nato a Treviso (TV) il 14/11/1953 , domiciliato per la carica presso la sede sociale Gruppo Basso SPA che interviene nel presente atto unicamente in qualità di legale rappresentante della stessa ditta, con sede in via Feltrina n. 256 a Treviso, codice fiscale 02477650275 P.I.: 02275800262

Volpago del Montello, ___/__/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE – dr. Giovanni Alvino

**SOMMARIO**


| | | |
|---|---|---|
| Art. 1. | OBBLIGO GENERALE | 4 |
| Art. 2. | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 4 |
| Art. 3. | TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI | 5 |
| Art. 4. | VARIANTI AL PIANO DI RECUPERO E NUOVE INFRASTRUTTURE | 5 |
| Art. 5. | CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO E SCOMPUTI | 6 |
| Art. 6. | PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA | 7 |
| Art. 7. | VARIANTI | 8 |
| Art. 8. | COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLA NUOVA ROTATORIA | 109 |
| Art. 9. | CESSIONE DI AREE AL COMUNE | 11 |
| Art. 10. | MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE | 12 |
| Art. 11. | ESECUZIONE PER STRALCI | 12 |
| Art. 12. | TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 12 |
| Art. 13. | SPESE | 13 |
| Art. 14. | TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI | 13 |